


La sicurezza stradale

“Omologazione dei veicoli”

Maurizio VITELLI

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione*



Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione 1 – normativa e accordi internazionali

Divisione 2 – disciplina tecnica dei veicoli: omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione

Divisione 3 – disciplina del trasporto di merci pericolose ADR e di derrate in regime ATP

Divisione 4 – controlli periodici parco circolante, Impianti ed attrezzature di servizio

Divisione 5 – disciplina amministrativa dei veicoli ed ei conducenti

Divisione 6 – contenzioso amministrativo e giurisdizionale

Divisione 7 – centro elaborazione dati motorizzazione (CED)

Divisione 8 – acquisizione beni e servizi del CED

Divisione 9 – programmazione economica e finanziaria per Il Dipartimento, coordinamento uffici periferici

Direzione Generali Territoriali

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO NORD E SARDEGNA

CENTRO SUD

SUD E SICILIA

Programma

- **CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI:**
 - Codice della Strada
 - Norme comunitarie

- **ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE**

- **OMOLOGAZIONE:**
 - Nazionale
 - Comunitaria

- **COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'**

- **CRITERI AMMINISTRATIVI GENERALI DI IMMATRICOLAZIONE**

- **SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITA' TECNICHE**

RIFERIMENTI NORMATIVI VEICOLI

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

- da art. 46 a art. 60 Codice della strada
- **Dir. 2002/24/CE del 18.3.2002** concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote recepita con D.M. 31.1.2003 (s.o. G.U. n. 123 del 29.5.2003)
- **Dir. 2007/46/CE del 5.09.2007** relativa all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi recepita con D.M. 28 aprile 2008 (s.o. G.U. n. 162 del 12 luglio 2008)

DEFINIZIONE DI VEICOLO (Art. 46 del C.d.S.)

- **Qualsiasi macchina che circola su strada guidata dall'uomo**
- Sono escluse le macchine per uso bambini, anche se asservite da un motore (potenza max 1 kW e velocità massima 6 km/h), e quelle per uso di invalidi, in quanto ausili medici vicarianti.

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI

(Art. 47 C.d.S.)

- VEICOLI A BRACCIA
- VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
- VELOCIPEDI
- SLITTE
- CICLOMOTORI
- MOTOVEICOLI
- AUTOVEICOLI
- FILOVEICOLI
- RIMORCHI
- MACCHINE AGRICOLE
- MACCHINE OPERATRICI
- VEICOLI CON CARATTERISTICHE ATIPICHE

AUTOVEICOLI

- AUTOVETTURE
- AUTOBUS
- AUTOCARRI
- TRATTORI STRADALI
- AUTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO
- AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
- AUTOTRENI
- AUTOARTICOLATI
- AUTOSNODATI
- AUTOCARAVAN
- MEZZI D'OPERA

MOTOVEICOLI

- MOTOCICLI
- MOTOCARROZZETTE
- MOTOCARRI
- MOTOTRATTORI
- MOTOVEICOLI PER TRASPORTO SPECIFICO
- MOTOVEICOLI PER USO SPECIALE
- QUADRICICLI A MOTORE

Categorie Internazionali:

Categoria L

- **L1 Ciclomotori: veicoli a due ruote**
 - velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
 - Caratteristiche motore:
 - cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna
 - potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici
- **L2 Ciclomotori a tre ruote**
 - velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
 - Caratteristiche motore:
 - cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata
 - potenza non superiore a 4 kW se ad accensione spontanea (Diesel)
 - Potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici
- **L3 Motocicli veicoli a due ruote senza sidecar – L4 con sidecar**
- **L5 Tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche non rientranti in L2**

QUADRICICLI

- L6 Quadricicli leggeri (assimilati ai ciclomotori ai fini della circolazione)
 - Massa a vuoto non superiore a 350 kg (esclusa la massa delle batterie per quelli elettrici)
 - velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
 - motore
 - cilindrata non superiore a 50 cc se ad accensione comandata
 - potenza non superiore a 4 kW se ad accensione spontanea (Diesel)
 - Potenza nominale non superiore a 4 kW per motori elettrici
- L7 Quadricicli diversi dai precedenti
 - Massa a vuoto non superiore a
 - 400 kg trasporto persone
 - 550 kg trasporto merci
 - Potenza massima inferiore a 15 kW

Categoria M

veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone e aventi almeno 4 ruote.

- **M1:** VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE AVENTI AL MASSIMO 9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE;
- **M2:** VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU' DI 9 POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MASSA MASSIMA NON SUPERIORE A 5000 kg;
- **M3:** VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE AVENTI PIU' DI 9 POSTI (COMPRESO IL CONDUCENTE) E MASSA MASSIMA SUPERIORE A 5000 kg;
- **USI SPECIALI DELLA CATEGORIA M:**
 - AUTOCARAVAN
 - AUTOFUNEBRI
 - AMBULANZE
 - VEICOLI BLINDATI (anche di altre categorie)

Categoria N

veicoli progettati e costruiti per il trasporto di cose e aventi almeno 4 ruote.

- **N1:** massa complessiva (M.C.) ≤ 3500 kg;
- **N2:** 3500 kg $<$ M.C. ≤ 12000 kg;
- **N3:** M.C. $>$ 12000 kg


Categoria O: RIMORCHI

- **O1:** M.C. ≤ 750 kg
- **O2:** 750 kg $<$ M.C. ≤ 3.500 kg
- **O3:** 3.500 kg $<$ M.C. ≤ 10.000 kg
- **O4:** M.C. $>$ 10.000 kg


IMMATRICOLAZIONE (art. 93, C.d.S.)

- **Autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione dei veicoli attraverso il rilascio di:**
 - **Documento di circolazione**
 - **Targhe di immatricolazione**
- **Presuppone un preventivo accertamento tecnico diretto o indiretto**

Ammissione alla circolazione (art. 75, C.d.S.)



- accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione:
verifica di rispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dal C.d.S. (*)



- **indiretto: omologazione del tipo**

- **diretto: visita e prova**
- **Misto: visita e prova per completamento di un veicolo base omologato**

APPROVAZIONE IN UNICO ESEMPLARE

(*) Art. 71, C.d.S.

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi (Art. 71, C.d.S.)

- Sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento;
- Competenza al Ministro, di concerto con gli altri ministri, per le definizione delle prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali;
- **Le prescrizioni tecniche, se oggetto di direttive comunitarie, sono quelle contenute nelle stesse direttive**

Visita e prova

(c.d. "COLLAUDO")

- **Finalità: accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione**
- **Competenza:**
 - **Centro Prova Autoveicoli**
 - **Uffici Motorizzazione Civile**
- **Atto conclusivo: certificato di approvazione**

Certificato di approvazione (art. 76, C.d.S.)

- E' rilasciato dall'Ufficio che proceduto alla vista e prova (esiste una competenza territoriale)
- È rilasciato al costruttore del veicolo
- Può riguardare una fase intermedia della "costruzione" del veicolo o la fase finale

Documentazione

- **Certificato di origine**
- **Certificato di conformità**
- **Dichiarazione dei lavori a regola d'arte**
- **Nulla osta del costruttore (ove previsto)**
- **Relazione tecnica (ove prevista)**

OMOLOGAZIONE



Atto mediante il quale l'autorità competente verifica che un tipo di veicolo soddisfa alle prescrizioni tecniche previste da specifiche norme

OMOLOGAZIONI CE


OMOLOGAZIONI
NAZIONALI

OMOLOGAZIONI NAZIONALI

- Art. 75 , comma 3, C.d.S.: i veicoli indicati al comma 1 (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi), i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito di accertamento di cui ai commi 1 e 2 , effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dei trasporti.
- Le procedure amministrative per le omologazioni nazionali e relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, sono state stabilite prima con il D.M. 16 gennaio 1995 poi con DM 2 maggio 2001, n. 277.

OBIETTIVI DELLE NORME COMUNITARIE

- LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE E COSE



MISURE DI SALVAGUARDIA:

- NORME DI SICUREZZA
- REGOLAZIONE DELLA CONCORRENZA
- INTRODUZIONE DI LIVELLI MINIMI INDEROGABILI DI REGOLAMENTAZIONE

OMOLOGAZIONE CE

- **OBIETTIVI:**

- FAVORIRE GLI SCAMBI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' EUROPEA

- OMOLOGAZIONE RILASCIATA DA UNO STATO MEMBRO è VALIDA IN TUTTI GLI ALTRI STATI MEMBRI

- SALVAGUADIA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- PRESCRIZIONI COMUNI PER CIASCUNO DEI VARI ELEMENTI O CARATTERISTICHE DEL VEICOLO (DIRETTIVE PARTICOLARI)

- Gli stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, messa in circolazione o l'uso di un veicolo nuovo accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento dello stesso veicolo.
- Il certificato non impedisce che uno stato membro adotti particolari misure per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato.

Direttive comunitarie relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi

- Veicoli con almeno quattro ruote e velocità massima di progetto superiore a 25 km/h e relativi rimorchi ad eccezione trattori agricoli e forestali, macchine mobili e veicoli su rotaie:
 - Direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970 (DM 24 marzo 1974)
 - Direttiva 92/53/CEE del 18 giugno 1992 (DM 8 maggio 1995)
 - Direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 (DM 4 agosto 1998)
 - Direttiva 2001/116/CE del 20 dicembre 2001 (DM 20 giugno 2002)
 - Direttiva 2007/46/CE del 5 settembre 2007 (DM 28 aprile 2008)
- Veicoli a due e tre ruote:
 - Direttiva 92/61/CEE del 30 giugno 1992 (DM 5 aprile 1994)
 - Direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 (DM 31 gennaio 2003)

Definizioni

- «**veicolo incompleto**», un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;
- «**veicolo completato**», il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;
- «**veicolo completo**», un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche della presente direttiva;

Definizioni

- «**sistema**», un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o più funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;
- «**componente**», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;
- «**entità tecnica**», un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;

Definizioni

- «**autorità di omologazione**», l'autorità di uno Stato membro responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformità della produzione;
- «**autorità competente**» l'autorità di omologazione o un'autorità designata, ovvero un organismo di accreditamento che agisce rispettivamente per loro conto;
- «**servizio tecnico**», un organismo o un ente designato, dall'autorità di omologazione di uno Stato membro, come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformità per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione;
- «**costruttore**», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetti all'omologazione;

DM 28 aprile 2008 (rec. Dir 2007/46/CE)

- Autorità di omologazione
 - Direzione Generale per la motorizzazione
- Autorità competente ovvero autorità di valutazione delle competenze dei servizi tecnici
 - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i SIS
- Servizio tecnico
 - Direzione generale per la motorizzazione e CPA

Procedure per l'omologazione CE di veicoli

- Il costruttore presenta la domanda all'autorità di omologazione.
- Per un tipo particolare di veicolo può essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro.
- Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
- Su domanda debitamente motivata dell'autorità di omologazione, il costruttore può essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.
- Il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione la quantità di veicoli, componenti ed entità tecniche necessari a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione
- L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE se un veicolo, sistema, componente o entità tecnica, è conforme alle pertinenti prescrizioni.

Obblighi dei costruttori

- Il costruttore è responsabile verso l'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica.
- Nel caso di un'omologazione in più fasi, ogni costruttore è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene.
- Il costruttore che modifica componenti o sistemi già omologati in fasi precedenti è responsabile dell'omologazione e della conformità della produzione di tali componenti e sistemi.
- Ai fini della presente direttiva, il costruttore stabilito fuori dalla Comunità designa a rappresentarlo dinanzi all'autorità di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunità.

Conformità della produzione

- Lo Stato membro che rilascia un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari per accertare se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.
 - Verifica preventiva
- Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari in relazione a tale omologazione per accertare se i provvedimenti di cui al punto precedente siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato.
 - Verifica periodica

Prove richieste per l'omologazione CE

- La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella direttiva 2007/46/CE è dimostrata mediante prove adeguate eseguite dai servizi tecnici designati.
- Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.
- Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche rappresentativi del tipo da omologare.
- L'omologazione CE prevede 63 atti normativi

OMOLOGAZIONE NAZIONALE



- NAZIONALI
- LIMITATE PER PICCOLE SERIE
 - Validità limitata al territorio nazionale
 - Le omologazioni nazionali valide fino all'adozione obbligatoria delle omologazioni CE

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA



- OMOLOGAZIONI CE
- OMOLOGAZIONI DI PICCOLE SERIE
 - Solo per i veicoli M1, con limiti quantitativi
- OMOLOGAZIONI NAZIONALI DI PICCOLE SERIE
 - Veicoli diversi da M1
- OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI
 - Singolo veicolo

uno Stato membro della U.E. non può autonomamente apportare modifiche procedurali o di merito all'applicazione di norme comunitarie, recepite nella legislazione nazionale in regime di armonizzazione obbligatoria, in quanto tale comportamento, costituirebbe un palese ostacolo alla libera circolazione delle merci

REGIME TRANSITORIO DIRETTIVA 2007/46/CE



Categorie interessate	Date di applicazione		
	Nuovi tipi di veicoli Facoltativa	Nuovi tipi di veicoli Obbligatoria	Tipi di veicoli esistenti Obbligatoria
M ₁	N.A. <u>(1)</u>	29 aprile 2009	N.A. <u>(1)</u>
Veicoli per uso speciale della categoria M ₁	29 aprile 2009	29 aprile 2011	29 aprile 2012
Veicoli completi e incompleti della categoria N ₁	29 aprile 2009	29 ottobre 2010	29 ottobre 2011
Veicoli completati della categoria N ₁	29 aprile 2009	29 ottobre 2011	29 aprile 2013
Veicoli incompleti e completi delle categorie N ₂ , N ₃ , O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄	29 aprile 2009	29 ottobre 2010	29 ottobre 2012
Veicoli incompleti e completi delle categorie M ₂ , M ₃	29 aprile 2009	29 aprile 2009 <u>(1)</u>	29 ottobre 2010
Veicoli per uso speciale delle categorie N ₁ , N ₂ , N ₃ , M ₂ , M ₃ , O ₁ , O ₂ , O ₃ , O ₄	29 aprile 2009	29 ottobre 2012	29 ottobre 2014
Veicoli completati delle categorie N ₂ , N ₃	29 aprile 2009	29 ottobre 2012	29 ottobre 2014
Veicoli completati delle categorie M ₂ ed M ₃	29 aprile 2009	29 aprile 2010 <u>(1)</u>	29 ottobre 2011
Veicoli completati delle categorie O ₁ - O ₂ - O ₃ - O ₄	29 aprile 2009	29 ottobre 2011	29 ottobre 2013

(*) Non applicabile.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 4, tale data è prorogata di dodici mesi.

Immatricolazione

- Emissione della carta di circolazione:




- E' rilasciata a nome di chi dichiara di essere proprietario del veicolo sulla base di idonea e valida documentazione tecnica
- Il rilascio è subordinato alla sussistenza dei titoli o dei requisiti per il servizio o il trasporto, ove previsti da specifiche norme
- Per i veicoli iscritti al P.R.A. deve essere richiesto il certificato di proprietà

OMOLOGAZIONE CE

**VEICOLO
ACCOMPAGNATO DA
COC VALIDO**

**CONDIZIONE
NECESSARIA PER
L'IMMATRICOLAZIONE**



VEICOLI DI FINE SERIE

Autoveicoli e loro rimorchi

- Art. 8, c. 2 . Lett. b), DM 8 maggio 1995 (dir. 92/53/CEE), modificato dall'art. 1, c. 5 del DM 4 agosto 1998 (dir 98/14/CE):
 - Possibilità, su richiesta del costruttore ed entro limiti stabiliti (vedasi all. XII dir. 2001/116/CE), di immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida.
 - **Condizioni:**
 - Veicoli nel territorio della Comunità ed accompagnati da un cert. di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo era ancora valida
 - **Limite di validità della deroga:**
 - 12 mesi per veicoli completi
 - 18 mesi per veicoli completati successivamente alla scadenza dell'omologazione.
 - **CRITERI:**
 - 10% per M1, 30% per i veicoli di tutte le altre categorie, dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello Stato membro nel corso dell'anno precedente.
 - Se 10% meno di 100: max 100.
 - Certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi dalla data di rilascio ma che ha perso di validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare

VEICOLI DI FINE SERIE

veicoli due e tre ruote

- Art. 16, par. 1 e 2 , DM 31 gennaio 2003, recepimento dir. 2002/24/CE:
 - Possibilità, su richiesta del costruttore ed entro limiti stabiliti (vedasi all. VIII dir. 2002/24/CE), di immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida.
 - **Condizioni:**
 - Veicoli nel territorio della Comunità ed accompagnati da un cert. di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo era ancora valida
 - **Limite di validità della deroga:**
 - 12 mesi per veicoli completi
 - **CRITERI:**
 - 10% per M1, 30% per i veicoli di tutte le altre categorie, dei veicoli di tutti i tipi in questione messi in circolazione nello Stato membro nel corso dell'anno precedente. Se 10% meno di 100 : max 100.
 - Certificato di conformità rimasto valido per almeno tre mesi dalla data di rilascio ma che ha perso di validità a seguito dell'entrata in vigore di una direttiva particolare

ART. 75 Codice della Strada

(Modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14)

.....(omissis)

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di **autovetture e motocicli nuovi o in circolazione**. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

Art. 75 CdS

...omissis

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti

Modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120

- Art. 1, comma 3:

- Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente: «3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

AMBITO DI APPLICAZIONE

- AUTOVETTURE E MOTOCICLI
- SISTEMI, COMPONENTI ED ENTITA' TECNICHE che non siano già oggetto di norme comunitarie o di regolamenti UNECE

POSSIBILI APPLICAZIONI

- pneumatici;
- dischi freno (già pubblicati i decreti per autovetture e motocicli)
- installazione di elementi sostitutivi o aggiuntivi (cerchi ruote, volanti, elementi estetici di carrozzeria);
- sospensioni;
- motore

PROCEDURE

- progetto dei decreti ministeriali previsti dal comma 3bis dell'art. 75, recanti le norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le procedure per loro installazione sui veicoli;
- notifica alla Commissione europea, per la procedura di cui alla Direttiva 98/24/CE;
- Emanazione e adozione dei decreti;
- approvazione da parte dei Centri tecnici della suddetta componentistica su richiesta del costruttore.



grazie
per l'attenzione